



3.2.10

**LUCERNE - ITALY,
1805**

**Convenzione Postale
Cantone Lucerna –
Regno d'Italia
14.7.1805**

aggiunte: **31.12.1807**
 4.7.1808

p. 189 – 204

A.S.Milano, Fondo: Postale Lombarda
Serie rosso prima N° 351

**Convenzione Postale
Cantone Lucerna –
Regno d'Italia
14.7.1805**

**aggiunte: 31.12.1807
 4.7.1808**

p. 189 – 204

Lucerna

189.
CONVENZIONE

Del 11. Luglio 1805. tra la Direzione generale delle Poste del Regno d'Italia, e l'Ufficio delle Poste del Canton di Lucerna.

Sommario

1.^o E' abolita l'affrancatura obbligatoria negli Uffici dei due Stati per le corrispondenze a destinazione reciproca

2.^o L'Ufficio di Lucerna paga le corrispondenze Nazionali del Regno d'Italia in ragione di Soldi 25. l'oncia)

È ricovera l'Ufficio Italiano paga quelle del Territorio di Lucerna 15. Soldi ogni oncia).

3.^o E' ammessa l'affrancatura volontaria per le lettere a destinazione reciproca dei due Stati.

Per le corrispondenze di questa natura l'Ufficio di Lucerna bonifica a quello del Regno Soldi 25. ogni oncia).

È ricovera l'Ufficio Italiano corrisponde all'altro un bonifico in ragione dei prezzi stabiliti dalle Tariffe del Territorio di Lucerna)

4.^o Le corrispondenze del Territorio Elvetico per i Paesi e Stati Stranieri al Regno d'Italia sono rimesse franche di porto fino a Milano, e per l'ulteriore loro avanzamento l'Ufficio di Lucerna corrisponde alle Poste Italiane un compenso di Soldi 4.

ogni

ogni Oncia).
5. Le lettere di procedenza estera rimesse dalle
Poste Italiane all'Ufficio di Lucerna sono
pagate da quest'ultimo in ragione di
30. Soldi per Oncia).

Per quelle però procedenti dalla
Spagna, e dal Portogallo l'Ufficio di Lucerna,
oltre gli stanti a titolo di carico corris-
ponde il prezzo di Soldi 16. all' Oncia).

Copia, La Direzione generale delle Poste del Regno
d'Italia, e l'Ufficio delle Poste del Cantone
di Lucerna, tanto per l'interesse delle
proprie Poste, che per quello delle Poste di
Udervalden da esso rappresentate, in
vigor delle convenzioni già esse esistenti,
desiderando egualmente di consolidare le
relazioni sussistenti fra di esse, e di
fonderle su basi più analoghe allo stato
delle cose attuali.

Il Signor Costanzo Minuzzi,
Direttore generale delle Poste del Regno
d'Italia, coll' autorizzazione di S. E. il
Suo Ministro delle Finanze in vigore di
Decreto del giorno d'oggi, e salva l'appro-
vazione di S. M. l'Imperatore, e Re,
da una parte;

E il Signor Augusto Monnier
nella qualità di Delegato Speciale del
Cantone di Lucerna, tanto per le pro-
prie Poste, che per quelle di Udervalden

Da' esso rappresentate, costituito per
Mandato delli 9. Genajo 1685. corrente
anno, qui unito per copia autentica,
salva la ratifica del suo governo, per
l'altra parte, hanno convenuto ne'
seguenti articoli.

1°

Essi mantinuta una fedele, ed esatta Corrispon-
denza fra l'ufficio generale delle Poste
del Regno d'Italia, et l'ufficio gene-
rale del Cantone di Lucerna per la trasmissione, ricevi-
mento, e distribuzione delle Lettere, e Pacchetti.

A quest' effetto i due uffici ge-
nerali si obbligano a rimettersi reciproca-
mente, e direttamente:

L'ufficio generale del Cantone
di Lucerna alle Poste del Regno d'Ita-
lia la Corrispondenza del Cantone di Lucerna,
e Underwalden; e la Direzione generale
delle Poste Italiane alle Poste di Lucerna
la Corrispondenza, tanto nascenti nel
Territorio del Regno, che le estere in
transito per detto Territorio a destina-
zione dei Cantoni summentovati.

2°

L'ufficio generale delle Poste Italiane fara
le sue spedizioni per Lucerna, e
Underwalden ne giorni, e ore determi-
nate nella Convenzione coll' Amminis-
trazione g. di Berna; dette spedizioni
in pacco chiuso, e suggellato a fuoco,
saranno riposte nella falsa maniera

}

Della Valigia di Berna; e così praticarsi lo stesso ufficio di Lucerna al passaggio del corriere di Berna per la sua corrispondenza diretta al Regno d'Italia, e Stati Stranieri.

3°.

La franchigia obbligatoria fino alle frontiere rispettive è abolita, tanto per la corrispondenza uscente nel Regno d'Italia, e rinvepa alla Poste di Lucerna, che per quella destinata all'interno del Regno proveniente dai Cantoni di Lucerna, e Underwalden.

I Pubblici ne saranno rispettivamente avvertiti, come di pratica.

4°.

Gli Uffici Contracenti si terranno conto della detta corrispondenza non affrancata ai prezzi seguenti.

Le Poste di Lucerna all'ufficio Italiano per la sua corrispondenza Nazionale in ragione di Soldi 25. all'Oncia.

Le Poste Italiane all'ufficio di Lucerna per la corrispondenza rinvepa da esso ufficio, senza veruno sborso, Soldi 15. all'Oncia.

5°.

È convenuto per la più grande libertà di corrispondenti in caso che si volesse affrancare delle lettere fino a destinazione, sia nel Territorio del Regno d'Italia, sia nel Territorio esercitato dall'

Ufficio di Lucerna, che questa affrancazione potrà essere prelevata, e reciprocamente bonificata per ciascuna lettera nella maniera seguente:

Sarà, in ragione di Soldi 25. all'uncia per la lettera e destinazione del Regno d'Italia;

E per quelle a destinazione del Territorio esercito dall'Ufficio di Lucerna, l'Ufficio di Lucerna farà pervenire nel più breve termine alla Direzione g^{le} delle Poste del Regno d'Italia le differenti Tariffe attuali dei Cantoni di Lucerna, e Underwalden, congruamente a Moneta di Milano, affinché detto il loro importo quest'affrancazione fino a destinazione sia prelevata, e rimborsata.

6°.

L'affrancatura continuerà ad essere obbligatoria negli Uffizj eserciti dall'Ufficio di Lucerna fino a Milano sul piede delle Tariffe attuali per tutta la corrispondenza diretta a Paesi, e Stati Stranieri al Regno d'Italia.

Questa corrispondenza sarà rimessa dall'Ufficio di Lucerna franco di porto agli Uffizj Italiani per essere prontamente, e fedelmente avanzata al suo destino, e in compenso delle più grandi spese di trasporto da Chiasso a Milano, l'Ufficio di Lucerna bonificherà alla

Direzione delle Poste Italiane Soldi li.
per ciascun' oncia di Detti Corrispon-
denza).

7.^o
L'Ufficio di Lucerna beneficherà all' Ufficio
generale delle Poste Italiane per tutta
la Corrispondenza rimessa dal detto Uffi-
cio in transitò dei Paesi, e Stati Stranie-
ri a' destinazione del Canton di Lucer-
na, e l'indovrà al prezzo di Soldi 36.
all' Oncia).

8.^o
Per le Corrispondenze che potessero però procedere
dalla Spagna, e Portogallo a' destinazio-
ne come sopra, sarà beneficato dall'
Ufficio di Lucerna all' Ufficio Italiano
oltre gli Borsi, dei quali gli pascen-
gono caricate, il prezzo di Soldi 16. all'
Oncia).

9.^o
Le Mostre di Mercanzie meste sotto fascia d'
una maniera indicante il loro contenu-
to, e le Stampe egualmente sotto fascia
all' indirizzo di particolari tanto di cor-
rispondenza Nazionale che di transitò
saranno rispettivamente beneficate, al
terzo dei prezzi fissati negli art. li.
5. 6. 7. e 8., con che il rimborso non
potesse mai essere minore del prezzo di
una lettera semplice).

10.^o
Le Parti contraenti si obbligano a non conseguare

e a non ricevere, che per trasmissione vicendevole dei due uffici le corrispondenze nascenti negli Stati Contrattanti, e a destinazione interna dei detti Stati, ed isole d'Italia spedite, e ricevute dai detti Stati, all'incirca delle corrispondenze da, e per gli Stati appartenenti attualmente in Italia alla casa d'Austria; relativamente alle quali però l'ufficio di Lucerna si obbliga a non accordare, né promettere, che dall'ufficio di Udensalden, che rappresenta, e ne accorda la rimessione esclusiva, e privativa a chiechesia).

11.

Tutte le corrispondenze rispettive porteranno il Bollo dell'ufficio dove nascono, e ogni lettera che non portasse il detto Bollo sarà difformata dal peso delle corrispondenze.

12.

La corrispondenza che sarà rimessa in transito dall'ufficio generale del Regno all'ufficio di Lucerna porterà il Bollo di L. T. (lettere di transito)

13.

Le lettere, e pieghi tanto di corrispondenza Nazionale, che estera, in quali saranno stati caricati, ovvero raccomandati, saranno reciprocamente rimborsati al doppio dei proprii spalti negli Articoli 4. 5. 6. 7. e 8.

14.

Del caso di perdita di una lettera caricata, o

raccomandata, di cui non si ammette
ni alcuna dichiarazione di valore, e
che dovrà essere bollata col Bollo Chargi,
come pure con quello dell' Ufficio di par-
tenza, l' Ufficio dove seguir la perdita
corrisponderà un' indennizzazione di
quarantacinque lire di Milano paga-
bile nello spazio di un mese dalla
data del richiamo, e di quello che ha
fatto caricare la lettera, o di quello
cui era diretta.

15.

Gli oggetti sotto specificati saranno tassati come segue.

1. Gli effetti d'argento provenienti
dai Cantoni di Udervalden, e di Lucerna
a Milano, e viceversa l'uno per cento del
loro valore.

2. Gli effetti d'oro provenienti come
sopra un mezzo per cento.

3. Le Mercanzie di valore saranno
tassate come l'argento, e meno che per
un peso di una libbra di Milano esse non
portino un valore di quattrocento cinquanta
lire di Milano, o più, nel qual caso esse
saranno tassate come l'oro.

4. Le Mercanzie, ed effetti senza un
indicato valore, e quelli il di cui valore pro-
durrebbe meno del peso, saranno tassati dai
Cantoni di Udervalden, e Lucerna a Mila-
no, e viceversa a ragione di due lire,
moneta di Milano per ogni libbra
di Milano.

16.

L'ufficio Italiano preleverà per sua parte il
 Sedici per cento sul prodotto del porto
 degli oggetti menzionati nell' Articolo 15.
 fino a Milano, e terrà conto dell' avanzo
 all' ufficio di Lucerna.

E i detti oggetti provengono dall'
 interno del Regno d' Italia, o vi sono
 pervenuti per transito, l' ufficio Italiano
 che li rimetterà a quello di Lucerna ad
 debitoria a questo, oltre la parte qui sopra
 stipulata pel porto da Milano a Lucerna
 il porto dei detti effetti fino a Milano,
 secondo la Tariffa usitata, o che lo sarà
 nel Regno d' Italia, ed inoltre gli sborzi
 fatti all' Estero.

Equualmente, l' ufficio delle Poste del
 Cantone di Lucerna, oltre il porto sti-
 pulato coll' Articolo 15., non porterà in
 conto per gli detti oggetti che gli sborzi
 che esso sarà stato nel caso di fare all'
 estero fino alla sua frontiera.

17.

Si potrà rispettivamente affrancare gli oggetti
 menzionati nell' Articolo 15. tenendosi conto
 reciprocamente della porzione d' affranca-
 tura, che spetta all' altro ufficio nel
 modo che vien regolata agli Articoli 15. e 16.

18.

Le spedizioni di effetti preziosi, Mercanzie, e
 Pacchetti che gli uffizj Contraenti si
 faranno faranno accompagnate da una

Battura di ciascun Ufficio, nella quale
essi saranno debitamente specificati.

Le Parti Contraenti combineranno,
e prescriveranno le ulteriori misure
di Dettaglio, che si giudicassero conveni-
enti per più grande cautela, senza
imbarazzare il Servizio, o indurre
spesa maggiore.

19.
Ciascun Ufficio si costituirà responsabile fino
alla frontiera rispettiva della Sicuri-
tà, ed esattezza delle Spedizioni enuncia-
te negli Articoli 1. e 15. (salvo gli occi-
denti di forza maggiore comprovata).

20.
Il beneficio per le Corrispondenze non affran-
cate fra gli Uffici Contraenti si farà
secondo il peso netto di ciascun Baccetto
di Corrispondenze di un prezzo differente
pesato prima di sopraccartarlo, e che
sarà così enunciato nel foglio d'Avviso
in Articoli separati.

21.
Le Mostre di Mercanzie, come pure le Stampe
che sono sotto fascia non affrancate all'
indirizzo di Particolari saranno equal-
mente pesate a peso netto, e portate
sui fogli d'Avviso a un articolo distinto
rispettivamente dopo quello delle lettere.

22.
Il beneficio per le Corrispondenze affrancate, che per
esser riconosciute tali porteranno il

Bollo P.P. (Portapagato) fino a Deste-
 mazione si farà parzialmente dietro
 il numero, e il peso di ciascuna pezza
 sui fogli d'Avviso degli Uffici corrispon-
 denti.

23°

Gli Uffici Contrattati si serviranno nel cambio delle
 Corrispondenze di un peso uniforme. In
 conseguenza sarà impiegato negli Uffici di
 cambio delle Corrispondenze rimesse da
 Lucerna il peso della Libbra, e dell'Oncia
 che è in uso, o che potesse esserle negli
 Uffici del Prequo d'Italia, ritenuto in
 questo caso il ragguaglio alla Libbra, ed
 oncia attualmente in uso.

24°

Le Ritrodate saranno rispettivamente rimesse dal
 Ufficio a Ufficio a peso netto, e ai dif-
 ferenti prezzi fissati tanto per la Corris-
 pondenza Nazionale non affrancata, che
 per quella di transito; la Corrispondenza
 affrancata di rifiuto sarà soltanto ritor-
 nata senza tenerne conto.

25°

Come importa assai più ai Corrispondenti di
 essere informati al più presto se le loro
 lettere sono esattamente pervenute ai
 loro indirizzi, le lettere, Mostre, Stampe
 sotto fascia all'indirizzo di particolari, e
 i Pacchetti male indirizzati, e quelli ri-
 futati, o riconosciuti di rifiuto per ogni
 possibile motivo poco dopo il loro arrivo,

11
saranno reciprocamente ritornati, senza ritardo; quelli al contrario, che non possono essere giudicati di rifiuto che in seguito non saranno ritornati che d'un trimestre all'altro.

26°

2) Alla fine di ciascun trimestre gli Uffici Contrattanti si manderanno vicendevolmente i conti, che saranno pareggiati, e liquidati da l'Ufficio a l'Ufficio, e saldati a Milano in due settimane al più tardi dopo la scadenza del trimestre.

27°

3) Due Uffici Contrattanti sono convenuti di tenersi conto dei diversi prezzi di corrispondenza da bonificarsi reciprocamente, e di pagarsela nella stessa moneta, ritenuto per campione lo Scudo effettivo di Milano al titolo, e peso attuale.

28°

4) La presente Convenzione s'intenderà aver avuto principio col primo di Gennaio 1805, in conseguenza anche delle misure di esecuzione state fino da detta epoca di concerto adottate, salvo rispetto alle esigenze per i prezzi di porto, le quali non cominceranno ad essere regolate colle norme portate della Convenzione, che a datare delli 6. del corrente Luglio in avanti.

29°

5) La presente Convenzione sarà tradotta in

Francese, e copia concordata, e certificata conforme ne sarà rilasciata all'Amministrazione generale delle Poste di Lucerna all'atto della sottoscrizione. La medesima sarà osservata dalli due Uffizj generali inviolabilmente per lo spazio di anni nove, di tre in tre, quando entro gli ultimi sei mesi di ciascun Triennio, e degli anni successivi non venga data formale diffidazione dall'una delle Parti contraenti.

Fatto, e segnato a Milano li 11. Luglio 1805.

Sott. Costanzo e Minouzi Direttore generale
Sott. Auguste Mounier Deputé du Canton de Lucerne.

Tenore di Decreto d'Autorizzazione di S. E. il Sig. Ministro delle Finanze del Regno d'Italia al Sig. Minouzi Direttore generale delle Poste, in data = Milano li 11. Luglio 1805.

Il Ministro delle Finanze Autorizza il Sig. Minouzi Direttore generale delle Poste a segnare la Convenzione intesa coi S. Mounier, e Magliorati, Deputati dei Cantoni Elvetici di Berna, e Lucerna sotto riserva dell'Approvazione di S. M. I. R.

Sott. Prina

Notificazione

Del 31. Dicembre 1807. colla quale
 viene dichiarata la cessazione delle
 Convenzioni Postali cogli uffici Eletici,

Copia

Requò d'Italia
 Direzione generale delle Poste
 Avviso

Avendo cessato con questo giorno 31.
 Dicembre 1807. di aver effetto le Conven-
 zioni esistenti fra l'Amministrazione
 generale delle Poste del Requò, e quelle
 di Berna, Zurigo, Lucerna, e Cantone
 Ticino; il Pubblico è prevenuto che comin-
 ciando dal primo gennaio 1808., le lettere
 che saranno dirette ai detti Cantoni Ele-
 tici, ritorneranno ad essere soggette al diritto
 d'Impostatura; e quelle provenienti
 dagli stessi Cantoni, alle tasse prescritte
 per le lettere provenienti dalle Provincie
 estere limitrofe, e non limitrofe.

Milano, 31. Dicembre 1807.

Lott. Minuzzi Direttore generale
 Lott. Barrière Segretario generale

Il Ministro delle Finanze

con Dispaccio li Luglio 1808. N. $\frac{8498}{2209}$. Deter.
mina il prezzo delle lettere in transito
per il Regno d'Italia a destinazione
degli Uffizj Elettrici.

Capra)

Milano li Luglio 1808.
Il Ministro delle Finanze
approva quanto segue

Art. 1°

Il Sig. Direttore Generale delle Poste
è autorizzato a regolare il prezzo delle
lettere in transito per il Regno a destina-
zione degli Uffizj Elettrici in ragione di
una lira, e trenta Centesimi Italiani.

Art. 2°

In questa base si regoleranno i Conti
dello scorso semestre.

Lotte Prima

Lotte Custodi Segretario generale

Vedi nuova Convenzione postale
negli Uffizj della Svizzera alla
pagina 343.